

(N. 2680)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1968

Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti

ONOREVOLI SENATORI. — La 6^a Commissione del Senato ha approvato nella seduta del 21 dicembre 1967 il disegno di legge n. 974 di iniziativa dei senatori Bellisario ed altri concernente l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori.

La proposta di inserire nel predetto disegno di legge un articolo riguardante gli insegnanti non di ruolo degli istituti di istruzione artistica non è stata presa in considerazione per riguardo alla diversa posizione giuridica e di istituto di questo personale per il quale è sembrato più opportuno fossero predisposte norme particolari.

La Commissione, pertanto, si orientò, consentente il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nel senso di riservare ai docenti degli istituti artistici un provvedimento a sè stante.

Non si può ignorare infatti che nel settore degli istituti artistici la legge 28 luglio 1961, n. 831, ha operato scarsamente perchè ha colto questi istituti in una grave situazione

di carenza di ruoli e piante organiche, fermi in molti casi, a posizioni anteriori al 1940.

D'altra parte la successiva legge del 29 marzo 1965, n. 336, per quanto rivolta alla sistemazione di personale dell'istruzione artistica, riguardò un settore limitato e precisamente le scuole d'arte trasformate in istituti d'arte e pochi istituti d'arte con pianta organica allargata.

Orbene, non si può non constatare, da un canto, lo sviluppo che l'istruzione artistica ha raggiunto in ogni settore, la moltiplicata popolazione scolastica e la istituzione di nuove numerose scuole dell'ordine artistico; e, dall'altro, il conseguente incremento del numero di posti che non sono stati ricoperti in virtù delle disposizioni delle citate leggi nn. 831 e 336 e il sempre crescente divario fra il numero dei docenti incaricati e quello dei posti esistenti di fatto.

Al ritardo che si è qui sopra rilevato, peraltro, non fa fronte la lenta applicazione dei provvedimenti adottati finora, anche se

è stata aumentata (vedasi la legge n. 603 del 25 luglio 1966) la percentuale dei posti da assegnare agli aspiranti collocati nelle graduatorie compilate ai sensi della legge n. 831.

Di qui la necessità di provvedere — come si è fatto con la legge n. 603 per la scuola media e con il disegno di legge sopraindicato n. 974 già approvato dalla 6^a Commissione, per le scuole secondarie superiori — anche per l'istruzione artistica.

Il presente disegno di legge nell'articolo 1 prevede, pertanto, che possano essere ammessi in ruolo gli insegnanti incaricati, che si trovano in servizio negli istituti di istruzione artistica, mediante concorsi riservati per titoli e non solo in base al semplice requisito del servizio.

Ciò consente da una parte di riservare la partecipazione ai concorsi a coloro che abbiano un biennio di servizio scolastico, e dall'altra di offrire all'amministrazione, mediante la valutazione di titoli didattici, di coltura ed artistici, la possibilità di scegliere, con un giudizio di idoneità, gli aspiranti più dotati.

Si è ritenuto di dover ammettere al concorso anche gli assistenti delle Accademie di Belle arti e licei artistici, tra i quali si trovano spiccate personalità e sperimentati docenti in possesso quindi di titoli degni di essere sottoposti al giudizio delle Commissioni di concorso.

L'articolo 2 limita l'ammissione ai concorsi relativi agli insegnamenti già impartiti dai candidati: ciò, per evitare il moltiplicarsi delle domande nella vasta gamma delle materie affini, che ha già causato gravi inconvenienti nell'applicazione della legge n. 831, aumentando la lentezza delle assunzioni in ruolo e disturbando il funzionamento didattico degli istituti per il susseguirsi dei continui spostamenti dei docenti da una cattedra all'altra.

Agli stessi criteri corrisponde la norma dell'articolo 3 relativa alla decadenza delle graduatorie di altri concorsi per coloro che abbiano accettato una nomina.

L'articolo 4 conferisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di determinare,

con propri decreti, le modalità per l'espletamento dei concorsi ed il reperimento dei posti.

Si è ritenuto opportuno stabilire che debbano essere utilizzate le cattedre e i posti di fatto esistenti che abbiano funzionato nel triennio 1964-65 1966-67 al fine di non ripetere alcuni inconvenienti della legge n. 831.

Val la pena di sottolineare che nell'eventuale creazione dei nuovi « bienni » il disegno di legge in esame ha previsto all'articolo 2 le norme per l'istituzione di posti e cattedre necessari al loro funzionamento.

Nell'articolo 5 si stabilisce — in analogia a quanto disposto dal disegno di legge n. 974 — che il 50 per cento delle cattedre e dei posti reperibili sia assegnato ai concorsi previsti dal presente disegno di legge e il rimanente sia riservato ai concorsi ordinari.

Tale norma consente l'assegnazione di posti nelle percentuali fissate, solo nel caso in cui non esistano graduatorie compilate per la citata legge n. 831, per le quali le norme in vigore stabiliscono una riserva del 40 per cento.

Ma poichè per la maggiore parte dei posti e delle cattedre previsti nell'ordinamento dell'istruzione artistica, si è ben lontani dall'esaurimento delle graduatorie compilate ai sensi della legge n. 831, si è reso necessario, in questo particolare settore della scuola, prevedere un differente particolare congegno nella distribuzione dei posti reperibili.

Esso si renderà applicabile con la utilizzazione dei posti e delle cattedre previsti nell'articolo 4 e con la possibilità di bandire concorsi riservati per una percentuale molto limitata (20 per cento) di posti, assegnando la rimanente aliquota, per il 40 per cento all'esaurimento della legge n. 831 e per l'altro 40 per cento ai concorsi ordinari.

Con l'articolo 6 si determina una limitazione nel tempo della validità del nuovo provvedimento per consentire nei prossimi anni la più ampia partecipazione ai concorsi ordinari di coloro che non potranno avere ottenuto i benefici concessi al personale attualmente in servizio.

Nell'ultimo comma dello stesso articolo si aboliscono i limiti di età come già avvenuto in altri provvedimenti di legge.

Si confida che un sollecito esame della materia in oggetto possa colmare una lacuna in

un settore della pubblica istruzione che (lo si è accennato all'inizio) sta assumendo, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, uno sviluppo rilevante e che reclama provvedimenti e strutture adeguate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono indetti concorsi per soli titoli, riservati agli insegnanti non di ruolo, compresi gli insegnanti d'arte applicata, negli istituti statali d'istruzione artistica, che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso con qualifica non inferiore a « distinto ».

In uno dei due anni il servizio può essere stato prestato anche in istituti di istruzione artistica pareggiati o legalmente riconosciuti.

Gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici che abbiano prestato servizio alle condizioni indicate nei precedenti commi, con qualifica non inferiore a « distinto » possono chiedere di partecipare solo ai concorsi indetti rispettivamente per le Accademie di belle arti e per i licei artistici.

Art. 2.

L'ammissione ai concorsi riservati previsti dalla presente legge è concessa per gli insegnamenti che i candidati hanno impartito con qualifica non inferiore a « distinto », negli anni indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

Per i suddetti concorsi saranno compilate singole graduatorie relative ad ogni materia o gruppo di materie impartite negli istituti di istruzione artistica.

Ai fini della inclusione nella graduatoria, i titoli di servizio prestato in qualità di assistente sono valutati per la metà rispetto ai titoli di servizio di insegnante.

Gli aspiranti che partecipano a diversi concorsi accettando una nomina decadono dalle graduatorie degli altri concorsi nonchè da quelle compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Per l'immissione in ruolo, qualora vengano creati o modificati nuovi posti o cattedre, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sarà definita la corrispondenza fra i posti e le cattedre esistenti e quelli di nuova istituzione.

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti le modalità per lo espletamento dei concorsi di cui all'articolo 1, nonchè il numero delle cattedre e dei posti reperibili per l'applicazione della presente legge, previa detrazione dei posti e delle cattedre messe a concorso prima della entrata in vigore della legge medesima.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire cattedre e posti di insegnamento di ruolo negli istituti di istruzione artistica, quando essi abbiano funzionato nel triennio dal 1964-65 al 1966-67 per il numero delle ore stabilite dagli ordinamenti in vigore.

Art. 5.

Il 50 per cento delle cattedre e dei posti di cui al precedente articolo sarà assegnato in base alla presente legge, il rimanente 50 per cento sarà riservato ai concorsi ordinari. Nel caso in cui le graduatorie, compilate per cattedre o posti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, non siano esaurite, il 20 per cento delle cattedre e dei posti di cui al precedente articolo sarà assegnato in base alla presente legge; il 40 per cento sarà riservato per l'esaurimento delle graduatorie compilate ai sensi della predetta legge

28 luglio 1961, n. 831 e il rimanente 40 per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

Art. 6.

Coloro che, per insufficienza di cattedre, non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo per un quinquennio, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 3, per le cattedre e per i posti reperiti ai sensi dell'articolo 4, nel limite delle percentuali previste dall'articolo 5, all'inizio degli anni scolastici successivi.

Gli aspiranti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 7.

La spesa necessaria all'attuazione della presente legge graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.